

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	12

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.**

**C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 29 settembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente della III Commissione*, nell'avvertire che sono stati presentati sei emendamenti al disegno di legge in titolo, comunica che i cinque emendamenti a firma dell'onorevole Raisi sono inammissibili in quanto riferiti a

parti del testo non modificate nel corso dell'esame presso il Senato.

Mariarosaria ROSSI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Antonione, invita al ritiro dell'emendamento 3.1 Porta, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Franco NARDUCCI (PD) sottoscrive l'emendamento 3.1 Porta, accogliendo quindi l'invito del relatore al ritiro.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) concorda con le valutazioni del relatore in merito all'emendamento presentato e auspica un celere *iter* di esame del provvedimento per porre fine al più presto alle pratiche di traffico illecito degli animali da compagnia.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl) si associa alle considerazioni dei colleghi Rossi e Follegot, pur dovendo esprimere rammar-

rico per l'avvenuta soppressione, nel corso dell'esame presso l'Aula del Senato, delle disposizioni di modifica dell'articolo 544-ter del codice penale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo licenziato in prima lettura alla Camera, che avrebbero consentito di reprimere condotte gravemente lesive per la salute degli animali. Ritiene comunque opportuno procedere ad un rapido *iter* di approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato dal Senato, per l'urgenza di reprimere innanzitutto le attività di traffico illecito di animali da compagnia e, con esse, i maltrattamenti e le forme di sfruttamento cui

tali attività sono collegate, auspicando per il futuro l'adozione di ulteriori disposizioni utili a garantire in via generale l'incolumità degli animali da compagnia.

Stefano STEFANI, *presidente per la III Commissione*, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-B**  
**Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

## EMENDAMENTI

ART. 3.

*(Modifiche al codice penale).*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b* ) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:

ART. 544-ter – *(Maltrattamento di animali)*. – 1. Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate, ovvero lo sottopone a trattamenti o a condizioni che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.

2. La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

3. Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

4. La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale.

5. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un

singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento ».

3. 1. Porta.

ART. 4.

*(Traffico illecito di animali da compagnia).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: « al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ».*

4. 1. Raisi.

*(Inammissibile)*

*Al comma 2, sopprimere le parole: « al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ».*

4. 2. Raisi.

*(Inammissibile)*

*Al comma 4, dopo la parola: « allevamento » inserire le seguenti: « e custodia », e dopo le parole « degli animali », inserire le seguenti: « anche senza fini di lucro, ».*

4. 3. Raisi.

*(Inammissibile)*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o che siano a qualunque titolo parte in causa nel procedimento, o che siano esse stesse ad aver segnalato il reato ».*

4. 4. Raisi.

*(Inammissibile)*

ART. 7.

*(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali spese, calcolate*

sulla base dei parametri specificati all'articolo 4, comma 5, sono corrisposte sempre e comunque dopo la sentenza definitiva di condanna ».

**7. 1.** Raisi.

***(Inammissibile)***